REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/864 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2025

che applica una detrazione dal contingente di pesca relativo al salmone atlantico assegnato alla Finlandia nel 2025 a causa del superamento constatato per l'anno 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

1. Regolamenti del Consiglio che assegnano alla Finlandia un contingente di pesca all'anno per il 2023, 2024 e 2025

(1) Per la campagna di pesca 2024, il regolamento (UE) 2023/2638 ([2]) del Consiglio ha assegnato alla Finlandia un contingente di pesca di 13 945 esemplari di salmone atlantico (*salmo salar*) nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM da 22 a 31 (SAL/3BCD-F) («salmone del bacino principale»).

(2) Conformemente alla tabella 8, nota 2, primo paragrafo, dell'allegato del regolamento (UE) 2023/2638, i contingenti di pesca del salmone del bacino principale riguardavano esclusivamente catture accessorie e non era consentita la pesca diretta. A tale disposizione si applicavano due deroghe.

(3) La prima deroga era prevista nella nota 2, secondo paragrafo, della medesima tabella 8, a norma di cui le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica potevano mirare alla cattura del salmone del bacino principale, purché tale ricerca si svolgesse nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

(4) La seconda deroga era prevista nella nota 2, terzo paragrafo, della medesima tabella 8, a norma di cui la pesca diretta era autorizzata per i pescherecci dell'Unione nella sottodivisione CIEM 31 in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1º maggio al 31 agosto 2024.

(5) L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2638 vietava la pesca ricreativa del salmone del bacino principale nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31. Anche a questa disposizione si applicavano due deroghe.

(6) La prima deroga era prevista dall'articolo 10, paragrafo 2, che autorizzava la pesca ricreativa di un salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore dedito alla pesca ricreativa, al giorno, a determinate condizioni.

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L, 2023/2638, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(7) La seconda deroga era prevista dall'articolo 10, paragrafo 3, che autorizzava la pesca ricreativa nella sottodivisione CIEM 31 nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1º maggio al 31 agosto 2024.

(8) Per la campagna di pesca 2023 è il regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio ([4]) che prevedeva, tra l'altro, le possibilità di pesca per il salmone del bacino principale. A differenza della campagna di pesca 2024, per la campagna di pesca 2023 la tabella 8, nota 2, terzo paragrafo, dell'allegato di tale regolamento disponeva che la pesca diretta dei contingenti di salmone del bacino principale fosse autorizzata per i pescherecci dell'Unione a nord della latitudine 59° 30' N (vale a dire nelle sottodivisioni CIEM 29 nord, 30 e 31) in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1º maggio al 31 agosto 2023.

(9) Per il 2023 la Finlandia ha comunicato alla Commissione la cattura di 4 394 esemplari di salmone nelle sottodivisioni CIEM 29 nord e 30.

(10) Per la campagna di pesca 2025, il regolamento (UE) 2024/2903 del Consiglio ([5]) assegna alla Finlandia un contingente di pesca di 8 989 esemplari di salmone del bacino principale.

2. **Scambi con la Finlandia e valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca**

2.1. *Informazioni fornite dalla Finlandia*

(11) Il 26 febbraio 2024 la Finlandia ha informato la Commissione di aver pianificato una ricerca per operazioni di pesca del salmone da condurre a fini di ricerca scientifica nelle sottodivisioni CIEM 29 nord e 30. La ricerca prevedeva il coinvolgimento di 45 imbarcazioni commerciali battenti bandiera finlandese e di un numero indeterminato di pescatori dediti alla pesca ricreativa che avrebbero misurato e prelevato campioni di squame da ogni salmone selvatico catturato. La ricerca sarebbe stata condotta nelle acque finlandesi entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base dal 27 maggio al 31 agosto 2024. La Finlandia prevedeva la cattura di circa 4 300 esemplari di salmone.

(12) Poiché la ricerca avrebbe coinvolto più di sei imbarcazioni commerciali, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1241 la Commissione ha chiesto il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) per confermare che tale livello di partecipazione era giustificato da ragioni scientifiche.

2.2. *75ª riunione plenaria dello CSTEP di marzo 2024*

(13) Nelle conclusioni della 75ª riunione plenaria, svoltasi dall'11 al 15 marzo 2024 ([6]), lo CSTEP ha affermato che l'obiettivo e il valore aggiunto della pesca a fini scientifici proposta non erano chiari e che il livello di partecipazione alla ricerca inizialmente previsto non era giustificato per le sei ragioni scientifiche seguenti.

(14) Lo CSTEP ha innanzitutto osservato che il numero di imbarcazioni e il livello previsto di sforzo di pesca sono quasi equivalenti a quelli della pesca commerciale degli anni precedenti. A seguito di precedenti valutazioni delle richieste di pesca a fini scientifici, lo CSTEP ricorda che una pesca a fini scientifici non dovrebbe mirare a simulare l'intera attività di pesca, bensì a raccogliere un campione rappresentativo della popolazione adatto allo scopo delle analisi scientifiche.

([4]) Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj).

([5]) Regolamento (UE) 2024/2903 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L, 2024/2903, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2903/oj).

([6]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), *Relazione della 75a riunione plenaria (STECF-PLEN-2024-01)*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, pag. 101.

(15) Lo CSTEP ha osservato che non è necessario coprire l'intera zona e l'intera campagna di pesca e suggerisce che le conoscenze preesistenti sulla distribuzione spaziale e temporale in mare dei salmoni del fiume Ljungan potrebbero essere utilizzate per definire lo sforzo di campionamento.

(16) Lo CSTEP ha rilevato che il valore aggiunto dei dati derivanti dall'indagine scientifica è probabilmente limitato.

(17) Lo CSTEP ha osservato che, sebbene stimare la percentuale di salmoni provenienti dal fiume Ljungan richieda un campionamento su larga scala, anche la cattura di un piccolo numero di salmoni di questa popolazione potrebbe avere un impatto significativo sullo stock.

(18) Lo CSTEP ha rilevato che le variazioni interannuali, infra-annuali e spaziali della composizione degli stock misti non consentirebbero di trarre conclusioni generali dal campionamento proposto.

(19) Lo CSTEP ha infine osservato che, nel contesto di una pesca a fini scientifici, il rilascio di salmoni selvatici potrebbe essere un'opzione per ottenere gli stessi risultati scientifici limitando nel contempo il rischio di impatti negativi sulla popolazione decimata. Ciò è giustificato dal fatto che il tasso di sopravvivenza dei salmoni alle reti a trappola è risultato superiore al 70 %.

(20) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, lo CSTEP ha concluso che l'obiettivo della pesca scientifica proposta non era chiaro, così come non lo era il suo valore aggiunto, in quanto il numero di imbarcazioni non era giustificato da ragioni scientifiche. Ha inoltre suggerito di prendere in considerazione la possibilità di rilasciare i salmoni selvatici per ridurre l'impatto potenziale del programma di campionamento. Lo CSTEP ha infine menzionato le considerazioni seguenti nell'ipotetico scenario in cui la pesca scientifica sia giustificata da ragioni scientifiche: se tale attività di pesca fosse autorizzata, una volta chiaramente individuato l'obiettivo, lo CSTEP suggerisce che il numero di salmoni da catturare e il numero di imbarcazioni potrebbero essere determinati dalle autorità finlandesi sulla base delle conoscenze preesistenti riguardo alla distribuzione spaziale e temporale del salmone. Lo CSTEP conclude che, se un'attività di pesca a fini scientifici fosse consentita, sarebbe opportuno specificare le misure messe in atto per garantire che i pescatori commerciali rispettino il protocollo scientifico.

2.3. *Scambi con la Finlandia in seguito alla 75ª riunione plenaria dello CSTEP di marzo 2024*

(21) Il 30 aprile 2024 la Finlandia ha informato la Commissione di aver modificato le condizioni della ricerca. Nella ricerca modificata è stata esclusa la pesca ricreativa ed è stato ridotto da 45 a 32 il numero di imbarcazioni commerciali partecipanti battenti bandiera finlandese (costituite da tutte le imbarcazioni commerciali battenti bandiera finlandese che hanno catturato almeno 64 salmoni ciascuna nel 2022 o nel 2023). Secondo la Finlandia, ciò corrispondeva a circa il 50 % delle imbarcazioni commerciali battenti bandiera finlandese che hanno pescato salmoni del bacino principale nel 2022 o nel 2023, per un totale stimato delle catture di 3 650 esemplari. La Finlandia ha sostenuto che 32 imbarcazioni commerciali erano necessarie per ottenere un campione rappresentativo delle popolazioni di salmone del bacino principale. La Finlandia ha inoltre dichiarato che una delle ragioni che impedirebbero di rilasciare le catture di salmoni del bacino principale starebbe nel fatto che il rilascio non rappresenta un'alternativa, in quanto il prelievo di campioni dalle squame degli esemplari di salmone selvatico è fondamentale per raccogliere informazioni pertinenti sull'origine fluviale degli esemplari di salmone selvatico. I campioni di squame non possono essere prelevati senza ferire gli esemplari di salmone selvatico e senza aumentare il rischio di provocare un'elevata mortalità degli esemplari rilasciati.

(22) Il 14 maggio 2024 la Commissione ha informato la Finlandia che, alla luce del parere dello CSTEP di marzo 2024, nutriva dubbi sul fatto che il livello di partecipazione alla ricerca modificata fosse giustificato da ragioni scientifiche. Anche se il numero di imbarcazioni che partecipavano a tale ricerca era stato ridotto da 45 a 32, non era prevista alcuna riduzione analoga del numero previsto di salmoni da catturare. La Commissione ha inoltre informato la Finlandia di nutrire dubbi sul fatto che il rilascio dei salmoni catturati non dovesse essere considerato un'alternativa. La Commissione ha pertanto chiesto alla Finlandia di rinviare lo svolgimento di una ricerca che esulasse da quanto lo CSTEP ritiene giustificato per ragioni scientifiche fino a quando lo CSTEP non avesse presentato un parere sulla ricerca modificata nella successiva riunione plenaria di luglio 2024.

(23) Il 24 maggio 2024 la Finlandia ha informato la Commissione che avrebbe sostituito due delle 32 imbarcazioni commerciali partecipanti battenti bandiera finlandese con altre due imbarcazioni. La Finlandia ha inoltre affermato che: i) una seconda valutazione retroattiva dello CSTEP non rispetta l'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1241 riguardo all'obbligo di informare la Commissione con almeno tre mesi di anticipo, né la relazione 24-01 dello CSTEP richiede tale nuova valutazione; ii) attendere un secondo parere dello CSTEP a luglio sarebbe intempestivo in quanto, a metà luglio, i salmoni che migrano hanno già superato le zone costiere nelle sottodivisioni 29 nord e 30 e la pesca del salmone a fini scientifici è più o meno ultimata; iii) nel periodo 2019-2022 le catture di salmone nelle sottodivisioni 29 nord e 30 sono state di circa 6 000-9 000 esemplari, di cui circa il 70 % allo stato selvatico (4 200-6 300). Pertanto la cattura prevista di 2 550 salmoni selvatici nella pesca a fini scientifici è notevolmente inferiore a una normale attività di pesca completa, e iv) misurare la lunghezza e il peso e determinare il sesso dei salmoni selvatici vivi e soprattutto prelevare una quantità sufficiente di squame dagli stessi e successivamente rilasciarli sembrerebbero costituire una violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/1296 della Commissione ([7]), che impone il rilascio immediato dei salmoni da rigettare (rilasciare) in mare, e non sarebbero conformi alla nostra legislazione in materia di benessere degli animali. Inoltre il suddetto regolamento non consente il rilascio di salmoni da reti fisse.

(24) Il 27 maggio 2024 la Finlandia ha iniziato a condurre la ricerca modificata con 32 imbarcazioni commerciali.

(25) Il 14 giugno 2024 la Commissione ha chiesto alla Finlandia di sospendere lo svolgimento della ricerca modificata fino a quando lo CSTEP non avesse presentato un parere in merito nella successiva riunione plenaria di luglio 2024.

(26) Il 20 giugno 2024 la Finlandia ha informato la Commissione che non avrebbe sospeso lo svolgimento della ricerca modificata in quanto, secondo il suo parere: i) la pesca a fini scientifici è stata preparata nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti della PCP; e ii) vi è una chiara mancanza di dati sull'origine del salmone selvatico nelle catture delle attività finlandesi di pesca costiera. I dati sull'origine del salmone sono necessari sia per le future decisioni sulla gestione della pesca del salmone sia per l'esame di eventuali misure di conservazione per le popolazioni di salmone più deboli.

2.4. *76ª riunione plenaria dello CSTEP di luglio 2024*

(27) Nella 76ª riunione plenaria, svoltasi dall'8 al 12 luglio 2024 ([8]), lo CSTEP ha confermato che il livello di partecipazione alla ricerca modificata non era giustificato per le cinque ragioni scientifiche seguenti.

(28) Lo CSTEP ha innanzitutto osservato che il livello di partecipazione interessava ancora circa il 50 % di tutte le imbarcazioni utilizzate nella pesca commerciale del salmone nella zona nel periodo 2022-2023 e che le catture totali erano ancora prossime al 70 % delle catture dei 5 300 esemplari di salmone comunicate nella zona durante la campagna di pesca del 2022.

(29) Lo CSTEP ha osservato che un campionamento scientifico deve essere inferiore per ordine di grandezza alla pesca commerciale, mentre le catture previste raggiungono il 70 % delle catture commerciali negli anni precedenti.

(30) La Finlandia ha campionato solo 394 esemplari in unità di valutazione 3 nel 2023 (99 nella sottodivisione 29 e 295 nella sottodivisione 30, CIEM 2024a).

(31) Gli obiettivi della pesca scientifica richiesta non sono ancora chiari.

(32) Infine la possibile mortalità successiva al rilascio dovuta a procedure di campionamento è sostanzialmente inferiore alla mortalità del 100 % delle catture tenute a bordo e sbarcate.

([7]) Regolamento delegato (UE) 2024/1296 della Commissione, del 28 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione dall'attuazione dell'obbligo di sbarco per il salmone nel Mar Baltico per il periodo 2024-2026 (GU L, 2024/1296, 7.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1296/oj).

([8]) CSTEP, *Relazione della 76ª plenaria (STECF-PLEN-2024-02)*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, pag. 133.

2.5. *Scambi con la Finlandia in seguito alla 76ª riunione plenaria dello CSTEP di luglio 2024*

(33) In un comunicato stampa del 4 settembre 2024 ([9]) e con lettera alla Commissione del 2 ottobre 2024, la Finlandia ha indicato che le imbarcazioni che partecipavano alla ricerca modificata avevano catturato un totale di 3 162 esemplari di salmone. Questa cifra è coerente con i dati ufficiali sulle catture comunicati dalla Finlandia nel sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo della Commissione.

(34) Il 18 febbraio 2025 la Commissione ha informato la Finlandia, con lettera, della sua intenzione di adottare una detrazione di 3 162 esemplari di salmone del bacino principale dal contingente finlandese disponibile nel 2025 per tale stock, a norma dell'articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(35) Il 3 e il 6 marzo 2025 si sono tenute riunioni tra il commissario per la Pesca e gli oceani, il ministro finlandese dell'Agricoltura e delle foreste e le autorità finlandesi per discutere la questione.

(36) Il 7 marzo 2025 la Finlandia ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 18 febbraio 2025. La Finlandia ha innanzitutto messo in discussione la base giuridica della detrazione proposta, affermando che la base giuridica di cui all'articolo 105, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 non è valida dal momento che le catture di salmone da parte della Finlandia ammontavano a 11 519 salmoni nel 2024 e pertanto la Finlandia non ha superato il contingente di 16 661 esemplari. La Finlandia ha anche affermato che la ricerca modificata rispettava pienamente il parere dello CSTEP risultante dalla plenaria 24-01 di marzo e l'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241, che stabilisce nei dettagli le disposizioni per le attività di pesca a fini scientifici, compresa la possibilità di chiedere il parere dello CSTEP. La Finlandia ha infine messo in discussione la base giuridica del parere dello CSTEP di luglio 2024 affermando che la formulazione del regolamento (UE) 2019/1241 non include la possibilità di chiedere un secondo parere, intempestivo, dello CSTEP.

3. **Analisi dettagliata**

(37) Per i motivi esposti di seguito, la Commissione conclude che: i) la ricerca modificata non è stata svolta conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; di conseguenza: ii) non sono state soddisfatte le condizioni per l'applicazione della deroga di cui alla tabella 8, nota 2, secondo paragrafo, dell'allegato del regolamento (UE) 2023/2638.

3.1. *La ricerca modificata della Finlandia alla luce delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241*

(38) La ricerca modificata della Finlandia non è stata svolta conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 per le seguenti ragioni.

(39) Nel parere espresso a marzo 2024 (cfr. considerando 13), lo CSTEP ha ritenuto che il livello di partecipazione alla ricerca inizialmente previsto non fosse giustificato da ragioni scientifiche.

(40) Inoltre, sebbene il 30 aprile e il 24 maggio 2024 la Finlandia abbia informato la Commissione di aver modificato le condizioni della ricerca e ridotto il livello di partecipazione a 32 imbarcazioni, tale riduzione non era comunque giustificata da ragioni scientifiche. Come osservato nel parere dello CSTEP di marzo 2024, una pesca a fini scientifici non dovrebbe mirare a simulare l'intera attività di pesca, bensì a raccogliere un campione rappresentativo della popolazione adatto allo scopo delle analisi scientifiche. Come tuttavia osservato nel parere dello CSTEP di luglio 2024, da un lato 32 imbarcazioni commerciali determinerebbero un totale di catture pari a quasi il 70 % delle catture di 5 300 salmoni dichiarate nella zona durante la campagna di pesca 2022, mentre un campionamento scientifico deve essere inferiore per ordine di grandezza alla pesca commerciale. Dall'altro lato i 3 650 esemplari di salmone che la Finlandia prevedeva di catturare nell'ambito della ricerca modificata corrispondevano a una quota compresa nella media di circa un terzo del totale delle catture finlandesi di salmone del bacino principale effettuate nelle sottodivisioni CIEM 29 nord e 30 almeno dal 2019.

([9]) Ensimmäiset tulokset lohen tieteellisestä kalastuksesta tukevat Suomen rannikkokalastuksen sallimista - ePressi.

(41) Nelle lettere del 30 aprile, del 24 maggio, del 20 giugno 2024 e del 7 marzo 2025, la Finlandia ha messo in discussione la conclusione della Commissione secondo cui la ricerca modificata non era stata effettuata conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. La Commissione mantiene tuttavia la propria conclusione per le quattro ragioni seguenti.

(42) Innanzitutto non erano necessarie 32 imbarcazioni commerciali per ottenere un campione rappresentativo della popolazione di salmoni del bacino principale (cfr. considerando 40).

(43) Il rilascio delle catture di salmone del bacino principale avrebbe potuto rappresentare un'alternativa. Infatti: i) come rilevato dallo CSTEP nel parere di marzo 2024, è stato dimostrato che il tasso di sopravvivenza del salmone alle reti da trappola è superiore al 70 %; ii) come osservato dallo CSTEP nel parere di luglio 2024, la possibile mortalità successiva al rilascio dovuta a procedure di campionamento è sostanzialmente inferiore alla mortalità del 100 % delle catture tenute a bordo e sbarcate; e iii) la Commissione non è stata informata di quali disposizioni della legislazione finlandese sul benessere degli animali impedirebbero il rilascio del salmone catturato.

(44) La Commissione poteva legittimamente chiedere un secondo parere dello CSTEP, dato che: i) l'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1241 impone a uno Stato membro di modificare le condizioni delle ricerche pianificate conformemente al parere dello CSTEP; e ii) la Commissione nutriva dubbi sul fatto che il livello di partecipazione alla ricerca modificata fosse giustificato alla luce del parere dello CSTEP di marzo 2024 e quindi sul fatto che la Finlandia avesse modificato di conseguenza le condizioni della ricerca iniziale.

(45) Infine la Commissione non ha chiesto alla Finlandia di rinviare tutte le ricerche fino a quando lo CSTEP non avesse presentato un secondo parere, bensì ha chiesto, il 14 maggio 2024, di posticipare l'avvio di qualsiasi ricerca che andasse al di là di quanto lo CSTEP aveva ritenuto giustificato per ragioni scientifiche nel parere di marzo 2024.

3.2. *La ricerca modificata della Finlandia alla luce delle condizioni per l'applicazione della deroga di cui alla tabella 8, nota 2, secondo paragrafo, dell'allegato del regolamento (UE) 2023/2638*

(46) La Finlandia ha superato il contingente di pesca assegnatole dalla tabella 8 dell'allegato del regolamento (UE) 2023/2638 per il salmone del bacino principale per il 2024 per le tre ragioni indicate di seguito.

(47) Innanzitutto, conformemente alla tabella 8, nota 2, primo paragrafo, dell'allegato del regolamento (UE) 2023/2638, il contingente di salmone del bacino principale della Finlandia era destinato esclusivamente alle catture accessorie e non era consentita la pesca diretta, a meno che non fosse rispettata una delle due deroghe previste al secondo o al terzo paragrafo di tale nota 2.

(48) La ricerca modificata non ha potuto beneficiare della deroga per la pesca diretta di cui alla tabella 8, nota 2, secondo paragrafo, dell'allegato del regolamento (UE) 2023/2638. Infatti, come illustrato alla sezione 3.1, la ricerca modificata non è stata svolta conformemente alle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

(49) Infine la ricerca modificata non ha potuto beneficiare nemmeno della deroga per la pesca diretta di cui alla tabella 8, nota 2, terzo paragrafo, dell'allegato del regolamento (UE) 2023/2638. Tale deroga era applicabile solo nella sottodivisione CIEM 31, mentre la ricerca modificata è stata condotta nelle sottodivisioni CIEM 29 nord e 30.

(50) Pertanto la pesca diretta di salmone del bacino principale da parte della Finlandia nelle sottodivisioni CIEM 29 nord e 30 nel 2024 ha superato il contingente assegnatole dalla tabella 8 dell'allegato del regolamento (UE) 2023/2638. Ciononostante, come illustrato alla sezione 2.5, le imbarcazioni che partecipano alla ricerca modificata hanno catturato direttamente un totale di 3 162 esemplari di salmone.

3.3. *Detrazione dal contingente di pesca assegnato alla Finlandia nel 2025 a causa del superamento constatato per l'anno 2024*

(51) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, di detto regolamento, in caso di superamento di un

contingente, una quota o una parte di uno stock o di un gruppo di stock assegnati ad uno Stato membro in un determinato anno, la Commissione, nell'anno o negli anni successivi, procede a detrazioni dal contingente, dalla quota o dalla parte annuale assegnati allo Stato membro che ha superato il contingente.

(52) Il regolamento (UE) 2024/2903 assegna alla Finlandia un contingente di pesca di 8 989 esemplari di salmone del bacino principale per il 2025. Si tratta dello stesso stock per il quale la Finlandia ha superato il proprio contingente nel 2024.

(53) Conformemente al punto 1, primo comma, degli orientamenti della Commissione sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ([10]), la detrazione dovrebbe essere effettuata per intero nell'anno successivo al superamento. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti per lo stock assegnati alla Finlandia per l'anno 2025.

(54) Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali detrazioni devono essere eseguite applicando i fattori moltiplicatori ivi stabiliti. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, seconda frase, dovrebbe applicarsi un fattore moltiplicatore pari a 1,00 dato che 3 162 esemplari di salmone del bacino principale pesano meno di 100 tonnellate.

4. **Conclusioni**

(55) È pertanto opportuno detrarre 3 162 esemplari di salmone dal contingente per il salmone del bacino principale assegnato alla Finlandia a norma del regolamento (UE) 2024/2903 per il 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca relativo al salmone atlantico (*salmo salar*) nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM da 22 a 31 assegnato alla Finlandia per l'anno 2025 a norma del regolamento (UE) 2024/2903 è ridotto come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([10]) Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3).

ALLEGATO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2024 (in numero di esemplari) solo in termini di catture accessorie, escluse le attività di pesca svolte: i) esclusivamente a fini di ricerca scientifica a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; ii) nelle acque costiere della sottodivisione CIEM 31 entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base dal 1° maggio al 31 agosto 2024	Contingente adattato 2024 (in numero di esemplari) (1) solo in termini di catture accessorie, escluse le attività di pesca svolte: i) esclusivamente a fini di ricerca scientifica a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; ii) nelle acque costiere della sottodivisione CIEM 31 entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base dal 1° maggio al 31 agosto 2024	Catture totali 2024 (in numero di esemplari)	Superamento dovuto alle catture non consentite (in numero di esemplari)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3)	Detrazioni da applicare al contingente per il 2025 (in numero di esemplari)
FI	SAL	3BCD-F	Salmone atlantico	Acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 22-31	13 945	16 661	11 519	3 162	1,00	/	3 162

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj), dei trasferimenti di contingenti dal 2023 al 2024 conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca conformemente agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento * 1,00.

(3) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.